

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

SCUOLA DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

“I trasferimenti di calciatori professionisti tra società sportive”

Tesi di laurea in diritto sportivo

Abstract

Nella mia tesi di laurea ho esaminato le modalità con le quali avviene la cessione del contratto di lavoro sportivo del calciatore professionista alla luce della disciplina contenuta nella legge n. 91/1981, nelle norme organizzative interne della F.I.G.C. e, in particolare per quanto riguarda i trasferimenti di giocatori tra società sportive affiliate a federazioni nazionali differenti, nel regolamento della FIFA sullo status e i trasferimenti dei calciatori.

L'analisi del negozio giuridico in oggetto è partita dal passato quando esso era assoggettato a regole particolari e restrittive della libertà contrattuale dei calciatori professionisti.

Anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 91/1981 i rapporti contrattuali tra giocatori professionisti e società sportive erano regolati dal cosiddetto vincolo sportivo, in forza del quale l'atleta, all'atto del tesseramento presso un club, assumeva l'obbligazione di rimanere vincolato a quest'ultimo a tempo indeterminato. Ciò comportava che egli non potesse svolgere alcuna prestazione sportiva in favore di un'altra società e che dovesse sottostare passivamente ad ogni decisione di trasferimento assunta dal club di tesseramento, poiché il suo consenso non era necessario per il passaggio ad un'altra squadra. Inoltre quantunque fosse scaduto il contratto di lavoro sportivo con la società titolare del vincolo, si richiedeva il consenso di quest'ultima affinché il giocatore potesse trasferirsi in un nuovo club.

Grazie all'articolo 16 della citata legge n. 91/1981, il vincolo sportivo fu progressivamente abolito per gli atleti professionisti, ma perdurarono delle limitazioni alla libertà di svolgimento dell'attività sportiva. Infatti, i regolamenti della FIFA e delle federazioni nazionali rappresentative del gioco calcio subordinavano la cessione del contratto del calciatore all'obbligo del pagamento, da parte della società cessionaria, di un'indennità di trasferimento a favore della società cedente, anche dopo la scadenza del contratto di lavoro sportivo tra quest'ultima e il giocatore, pena la soggezione a sanzioni anche molto pesanti. Le disposizioni regolamentari inerenti la suddetta indennità

pregiudicavano la possibilità per il calciatore di prestare la sua opera e di trovare un nuovo ingaggio presso un nuovo datore di lavoro.

Con la sentenza Bosman della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 15 dicembre 1995, venne dichiarata l'illegittimità delle norme federali ai sensi delle quali un calciatore professionista, cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea, poteva essere ingaggiato da una società di un altro Stato membro solo se essa aveva corrisposto un'indennità di trasferimento, formazione e promozione alla società di provenienza dello sportivo, benché il contratto di lavoro che legava il calciatore alla società originaria fosse scaduto. La Corte di Giustizia ritenne che dette norme erano in contrasto con il principio della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità Europea sancito dall'articolo 48 del Trattato CEE.

Una conseguenza della sentenza Bosman nell'ordinamento giuridico italiano fu l'emanazione della legge n. 586/1996 con la quale venne eliminata l'indennità di trasferimento.

Dopo aver rivolto uno sguardo al passato l'attenzione si è concentrata sull'attuale modus operandi con cui avviene la stipulazione dell'accordo di trasferimento, a titolo definitivo o a titolo temporaneo, di calciatori professionisti tra società sportive, comparando le norme di diritto sportivo con quelle civilistiche inerenti la cessione del contratto in generale.

In conclusione si è esaminato l'istituto della cosiddetta *Third Party Ownership* che riguarda la negoziazione dei diritti economici di giocatori. In virtù del contratto di TPO, un soggetto terzo finanzia una società sportiva nell'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di un calciatore a fronte dell'acquisto di una parte o dell'intera titolarità dei diritti economici relativi a quel determinato giocatore, cosicché il soggetto finanziatore riceverà tutto o parte del valore di trasferimento dello sportivo. Tale istituto è stato, però, censurato dalla FIFA nel 2015.